COMUNE DI SAN PIERO PATTI
PROVINCIA DI MESSINA

REGISTRO
N. 42

29.07.2015

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

PROT. GENERALE N°....9907....DEL....31.07.15

Oggetto: **Approvazione nuovo "Regolamento del Servizio Acquedotto e del servizio fognatura e depurazione"**

COPIA

L'anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di luglio
Con inizio alle ore 18,00 , nella sala delle adunanze del Comune .
Alla convocazione in seduta straordinaria che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale :

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1) SCHEPISI Alfonso Edoardo	X		9) BONGIOVANNI Salvatore	X	
2) BALLOTTA Salvatore	X		10) TARANTO Salvatore	X	
3) ARDIRI Graziella	X		11) CAMUTI Gianluca		X
4) TRICOLI Rosario Nunziato	X		12) FERRO Francesco	X	
5) PAGLIAZZO Vincenzina	X		13) DI DIO Fabio	X	
6) LA BELLA Mario Pippo	X		14) DI BELLA Gianluca Antonino		X
7) PALADINA Angela	X		15) PAGANA Francesco	X	
8) GULINO Gino	X				

Assegnati n. 15 in carica n. 15 presenti n. 13 Assenti n. 2
Fra gli assenti sono giustificati (art. 173 dell'Ord. EE.LL.) i signori :

Il Sig. Schepisi Alfonso Edoardo, nella sua qualità di Presidente, verificato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza e designa scrutatori i Signori :

Partecipa il Segretario comunale Signora Dott. ssa LIMINA Provvidenza

La seduta è pubblica. Sono presenti il Sindaco e gli Assessori : Interdonato, Taranto, Ferro, Natoli.

AREA RAGIONERIA

Nr. Ord. Della proposta 24 Li 22.07.15

OGGETTO: Approvazione nuovo "Regolamento del Servizio Acquedotto e del Servizio Fognatura e Depurazione "

RELAZIONE

PREMESSO che questo Ente ha approvato con Delibera di C.C. n. 39 del 10.07.2015 il nuovo Regolamento del Servizio acquedotto;

CHE con l'art. 21, commi 13 e 19, del Decreto Legge n. 201/2011, cosiddetto "Salva Italia" convertito dalla Legge n. 214/2011 sono state attribuite all'autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (AEEG) *"le funzioni attinenti alla regolazione ed al controllo dei servizi idrici"*,in precedenza affidate all'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua;

CHE queste funzioni attengono a diversi aspetti del Servizio Idrico Integrato (SII), dalla definizione dei costi ammissibili e dei criteri per la determinazione delle tariffe a copertura dei costi, alle competenze in tema di qualità del servizio, di verifica dei piani d'ambito e di predisposizione delle convenzioni tipo per l'affidamento del servizio;

CHE, in particolare, l'art. 3, comma 1 del Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2012, attuativo dell'art. 21, comma 19, del Decreto Legge 201/2011 specifica che l'Autorità *"approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili ed industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano d'ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo a pena d'inefficacia,prescrizioni."*;

PRESO ATTO che con Delibera di Giunta Comunale n.86 del 22.06.2015 è stato deciso di mettere in atto le procedure e gli adempimenti per attuare gli obblighi di adeguamento tariffario del servizio idrico e di allineamento normativo come disposto nella determinazione n. 6/2014 e nella deliberazione n.577/2014 del 20.11.2014, emanate dall'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Servizio Idrico (AEEGSI) e, nello stesso tempo, è stato autorizzato l'affidamento di tali adempimenti ad un soggetto esterno;

CHE l'Ufficio Tributi aveva in data 15 giugno 2015 trasmesso bozza del Regolamento del servizio acquedotto alla ditta Halley consulting, soggetto esterno incaricato per tale supporto e che in data 16 luglio c.a. veniva restituita tale bozza con il suggerimento di alcune rettifiche e con l'indicazione che tale regolamento doveva essere completato con la disciplina dei servizi fognatura e depurazione;

RITENUTO di dover accogliere i suggerimenti della ditta Halley, in quanto rispecchiano le richieste dell'AEEGSI e la normativa;

PROPONE

Di approvare il Regolamento del Servizio Acquedotto e del Servizio Fognatura e Depurazione,, con le modifiche suggerite dalla Halley consulting, costituito da 68 articoli, come allegato alla presente proposta di deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, stante che l'approvazione del Regolamento è atto propedeutico all'approvazione del Bilancio e costituisce uno strumento indispensabile per l'elaborazione delle tariffe che devono essere approvate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

Il Responsabile dell'Area
Dott.ssa Graziella CASTELLINO

L'Amministratore Proponente
Prof. Salvatore TARANTO

IL PRESIDENTE

Pone in discussione l'argomento con oggetto "Approvazione Nuovo Regolamento del servizio acquedotto e del servizio fognatura e depurazione" puntualizzando che il regolamento acquedotto era stato approvato nella scorsa adunanza consiliare ma è tornato in consiglio per alcune integrazioni.

Il Presidente chiede quindi al vicesindaco di relazionare.

Il vicesindaco risponde che non relazionerà perché non è di sua competenza e riguarda l'ufficio ragioneria

Il Presidente insiste nel sostenere che l'assessore all'acquedotto non può non conoscere il regolamento acquedotto e ha il dovere di illustrare il regolamento.

Interdonato risponde che non conosce l'elaborato.

L'assessore Taranto chiarisce che è stato predisposto dall'ufficio ragioneria.

Il Presidente ribadisce che quanto sostenuto da Interdonato è sbagliato perché deve conoscere tutto quanto riguarda l'acquedotto e la fognatura.

Il consigliere Ballotta polemicamente replica facendo riferimento al comportamento del Presidente quando svolgeva le funzioni di assessore ai lavori pubblici.

Il Presidente lo richiama non avendo chiesto la parola.

Esce Pagana

Il consigliere Ferro osserva che essendo definito quale nuovo regolamento doveva passare prima in giunta, e doveva rilevarsi già nel corso della conferenza dei capigruppo, a meno che non si tratta di modifiche ed emendamenti; in merito alle osservazioni del vicesindaco ritiene che per principio qualsiasi assessore debba essere a conoscenza di tutto quanto viene portato in consiglio.

Esce Bongiovanni

Il Sindaco chiede la parola e dichiara come in otto anni in cui ha lavorato con Interdonato sia stato il migliore assessore tra quelli che ha avuto, la persona migliore; è stato attento, scrupoloso, puntuale e vi è sempre stato un rapporto di collaborazione e di fiducia mai tradita; è stato peraltro penalizzato, perché ha ricevuto le deleghe dei servizi più pesanti e sgradevoli, come i rifiuti, l'acquedotto, quindi è stato sempre a contatto con la gente subendo anche le lamentele e gli insulti; ha affrontato i problemi finanziari con gli uffici quindi non può permettere che si metta in dubbio il suo comportamento da assessore; la proposta non è passata in giunta perché si tratta di modifiche che l'Halley ha chiesto venissero apportate, lei stessa non ne conosce il contenuto perché ha piena fiducia nel lavoro svolto dall'assessore Taranto.

Entrano Bongiovanni e Pagana.

Esce La Bella

Il Presidente chiarisce come ciò che non accetta è il fatto che l'assessore dica che non è di competenza dell'assessore.

Taranto interviene puntualizza come abbia acquisito più informazioni e tutti lo hanno supportato nel non ritenere obbligatorio il passaggio in Giunta; non sarebbe neppure necessario in caso di nuovo regolamento, purtroppo è previsto nello statuto e regolamento quindi si deve procedere, ma non per le modifiche; si sono quindi fatte alcune modifiche ed integrazioni al regolamento che era stato approvato, aggiungendo una seconda parte; il regolamento è indispensabile per approvare le tariffe e tutto deve convergere con le disposizioni dell'Autorità; si è tenuto conto nell'apportare le modifiche anche delle osservazioni sollevate dal consigliere Ferro nel corso della precedente approvazione del regolamento.

Entra La Bella

Il consigliere Di Dio rileva come il problema si sia già posto e in tale occasione il segretario aveva già chiarito quando era necessario il passaggio in giunta; il regolamento fognatura è nuovo, chiede quindi che il segretario si esprima in merito.

La d.ssa Castellino, responsabile del servizio, intanto si scusa con Interdonato, perché effettivamente, per la fretta data dalla scadenza dei termini, ha effettivamente omesso di trasmettergli il regolamento modificato; conferma che la modifica è stata richiesta dalla Halley la ditta che li sta seguendo per aggiornare le tariffe in base ai criteri dell'Autorità; sulle modalità e tempistica di lettura contatori si è trovata una intesa.

Il Presidente chiede al geom.Truglio quale responsabile del procedimento fognature e acquedotto se ha da dire o illustrare qualcosa di tecnico.

Il geom Truglio esordisce dicendo che sotto l'aspetto tecnico ha chiarito quali problemi si sono presentati; informa che ha ricevuto una nota il giorno prima che chiedeva si facesse il controllo sul regolamento per il giorno dopo con tono minatorio; chiarisce che l'aggiornamento andava fatto già nel 2012; comunque ha letto il regolamento e ha fatto qualche modifica discutendone con la Castellino.

Il vicesindaco Interdonato chiede a Truglio visto che nel 2012 era a conoscenza del problema perché non ha provveduto.

Truglio risponde che non è a conoscenza nel 2012 all'Ufficio tecnico la nota non è arrivata, egli possiede una copiaccia.

Interdonato ribadisce che il geometra già nel 2012 lo sapeva ma non ha fatto niente.

Truglio risponde che ne è venuto a conoscenza a Montalbano nella qualità di consigliere nel 2012.

L'assessore Taranto interviene per spiegare i fatti; riconosce di avere l'abitudine di pretendere che le cose vengano fatte subito, così come fa lui; del resto se i dipendenti sono più di 60 a fronte dell'esigenze di 25 dovrebbero essere efficientissimi; il 16 luglio è arrivata la nota dell'halley, dal 18 fino al 22 alle 8 di sera si è lavorato con la Castellino per predisporre il regolamento; il giorno dopo chiede all'arch.Furnari una verifica tecnica sul regolamento rappresentando la scadenza del 30 luglio; poco dopo Furnari comunica alla castellino che era necessario almeno un mese per la verifica; per questo ha fatto una nota chiedendo il nome del responsabile del procedimento e puntualizzando che ove non provvedeva nei termini, il segretario, cui la nota era mandata pure, era invitato ad avviare un procedimento disciplinare; in riscontro arriva una nota di Truglio in cui si sostiene che vi sono gli estremi di minaccia ergendosi anche a sostenere che non c'era l'urgenza perché già nel 2012 si sapeva; si riserva di evidenziare il problema alla procura non potendo tollerare quanto accaduto e vorrebbe che il consiglio prenda atto di quanto verificatosi.

Il consigliere Bongiovanni puntualizza il fatto che le modifiche sono indipensabili perché altrimenti il comune è passabile di sanzioni dell'autorità per l'Energia e il sistema idrico.

Il consigliere La Bella evidenzia che così come formulata la proposta si sta chiedendo l'approvazione di un nuovo regolamento e andava approvato prima in giunta altrimenti va proposta la modifica e l'integrazione.

Il Segretario su richiesta dei consiglieri La Bella e Di Dio chiarisce che lo Statuto prevede che la Giunta approvi lo schema di regolamento per sottoporlo poi all'approvazione del consiglio; le modifiche e le integrazioni vengono sottoposte direttamente all'esame del consiglio; nel caso di specie il regolamento sull'acquedotto era già stato approvato dalla Giunta, il consiglio lo aveva ampiamente discusso ed approvato, per tale motivo trattandosi di modifiche ed integrazioni non è stato riportato in giunta; sul dispositivo predisposto dall'ufficio si può trovare una soluzione condivisa.

Il sindaco riconosce che il dispositivo effettivamente ed erroneamente parla di nuovo regolamento.

Il Presidente propone una breve sospensione che viene accolta all'unanimità – sono le ore 19,45.

Alle ore 20,30 si riprendono i lavori.

Sono presenti gli stessi consiglieri.

Il Presidente informa che è stato presentato dall'Amministrazione un emendamento al dispositivo della proposta, alla cui lettura procede.

Sottopone quindi alla votazione l'emendamento chiedendo le dichiarazioni di voto.

Di Dio per il Gruppo Progetto Paese si dichiara favorevole

Taranto per il gruppo Noi per Sampiero uniti si dichiara favorevole

Ardiri per il gruppo Orgoglio, Impegno e Libertà si dichiara favorevole

I consiglieri indipendenti Bongiovanni, Ballotta e Pagliazzo si dichiarano favorevoli.

Si vota sull'emendamento che viene approvato ad unanimità ed allegato alla presente costituendone parte essenziale.

IL CONSIGLIO

Vista la proposta avente ad oggetto " Approvazione Nuovo Regolamento del servizio acquedotto e del servizio fognatura e depurazione""

Sentite le esposizioni della proposta e i diversi interventi svolti sia dai consiglieri che dagli amministratori ;

Preso atto dell'emendamento presentato dall'amministrazione nel corso della seduta;

Verificato che lo stesso emendamento è stato approvato ad unanimità dai consiglieri presenti;

Considerato che a seguito l'emendamento presentato l'oggetto della proposta è stato modificato nei termini seguenti :" Approvazione modifiche ed integrazioni al Regolamento del Servizio Acquedotto";

Acquisite le dichiarazioni di voto sulla proposta come emendata ed avente per oggetto conseguentemente:

" Approvazione modifiche ed integrazioni al Regolamento del Servizio Acquedotto" che sono del seguente tenore:

Di Dio per il Gruppo Progetto Paese si dichiara favorevole

Taranto per il gruppo Noi per Sampiero uniti si dichiara favorevole

Ardiri per il gruppo Orgoglio, Impegno e Libertà si dichiara favorevole

I consiglieri indipendenti Bongiovanni, Ballotta e Pagliazzo si dichiarano favorevoli.

Visto lo Statuto Comunale

Visto il TUEL approvato con D.Leg.vo n.267/2000;

Vista la L.R.30/2000,

Ad unanimità di voti

DELIBERA

1)Di approvare la proposta avente ad oggetto " Approvazione modifiche ed integrazioni al Regolamento del Servizio Acquedotto" che viene allegata unitamente all'emendamento approvato ed all'elaborato regolamentare che ne costituiscono parte integrante e sostanziale

IL CONSIGLIO

Stante l'urgenza di provvedere in merito,

Ad unanimità di voti

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI G.M. N. 42 DEL 29.07.2015

COMUNE DI SAN PIERO PATTI

Cap 98068

PROVINCIA DI MESSINA

Cod. Fiscale 86000390830

Partita I.V.A. 00756380838

Tel. 0941 661387

Fax 0941 669114

Prot. n. 9787
del 29/07/15

Del, 28/07/2015

OGGETTO: Consiglio Comunale del 29/07/2015.

Al Geom. Bartolo Truglio
e p.c. al Presidente del Consiglio
SEDE

In considerazione della nota prot. 9642 del 25/07/2015 del Presidente del Consiglio, si invita la S.S., quale responsabile del procedimento relativamente alla parte di competenza di quest'Area Tecnica inerente l'argomento all'ordine del giorno di approvazione nuovo " Regolamento del Servizio Acquedotto e del Servizio fognatura e depurazione ", ad intervenire in data odierna alle ore 18,00 alla riunione del Consiglio Comunale per eventuale intervento in merito.

Distinti saluti

Il Responsabile Area Tecnica
Arch. Giacomo Furnari

Pervenuta nel corso della seduta del 29.07.2015

COMUNE DI SAN PIERO PATTI

Cap 98068 PROVINCIA DI MESSINA

Cod. Fiscale 86000390830 Partita I.V.A. 00756380838

AREA RAGIONERIA

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C. N. 42 DEL 29.07.2015

Prot. N.

Oggetto: Emendamento alla proposta al Consiglio Comunale avente ad oggetto: Approvazione nuovo Regolamento del Servizio Acquedotto e del servizio Fognatura e Depurazione

Con riferimento alla proposta di cui all'oggetto a firma del sottoscritto posta all'ordine del giorno 29.07.2015;
Verificato che nel dispositivo della proposta, così come nell'oggetto della stessa è stato impropriamente proposta l'approvazione di un nuovo regolamento;
Considerato che nella sostanza la proposta con il suo allegato consiste in una modifica ed integrazione del Regolamento già approvato con delibera C.C. n. 39 del 10.07.2015 si propone di approvare il seguente emendamento:

1. Modificare l'oggetto nei termini seguenti: " Approvazione modifiche ed integrazioni al Regolamento del Servizio Acquedotto "

2. Modificare il primo comma del dispositivo nei termini seguenti:

   " di apportare al Regolamento del Servizio Acquedotto approvato con delibera consiliare n.39/2015 le seguenti modifiche:

Gli articoli 32 – 33 e 35 vengono così riscritti:

" Art. 32 – Modalità di riscossione

L'acqua viene pagata in ragione del consumo registrato dal contatore o stimato.
La riscossione viene fatta attraverso bollette, mediante versamento in conto corrente postale o con altre modalità stabilite dall'Amministrazione.
Il pagamento deve essere effettuato secondo le prescrizioni ed entro le scadenze indicate nelle bollette e stabilite di anno in anno dalla G.M. .
Il Comune, in occasione dell'invio agli utenti delle bollette, emetterà apposito avviso. L'utente che non dovesse ricevere la bolletta, è tenuto a rivolgersi all'Ufficio Tributi per conoscere il corrispettivo dovuto.
Nel termine di scadenza indicato in bolletta, coincidente con l'ultima rata, gli utenti dovranno provvedere al pagamento dell'importo totale della bolletta.

Per esigenze connesse al Bilancio, l'Ente può anche decidere di emettere una o più bollette di acconto, sulla base di una percentuale rispetto al consumo dell'anno precedente che sarà stabilita di volta in volta dalla G.M..
Gli utenti morosi, oltre alle somme dovute, dovranno pagare anche gli interessi legali maturati dal giorno della scadenza riportato in bolletta.
In caso di mancato pagamento il Comune invia una raccomandata o effettua una notifica indicante il termine entro cui provvedere al pagamento, le modalità di comunicazione degli estremi relativi all'avvenuto pagamento ed i tempi, entro i quali la fornitura potrà essere sospesa.
Tale comunicazione ha il valore di costituzione in mora. Se, entro 30 giorni dalla data di ricezione della raccomandata, l'utente non provvede al pagamento delle somme sollecitate e non fornisce copie delle ricevute attestanti il pagamento, si avvia la procedura del distacco, ex art. 1565 del C.C..
Il distacco per morosità non può aver luogo nei giorni considerati festivi, il sabato ed i giorni che precedono i festivi.
In caso di distacco della fornitura, l'utente può richiedere il riallaccio, ma soltanto dopo aver pagato tutte le bollette sollecitate ed aver versato l'importo previsto nell'allegato A. Il riallaccio della fornitura avviene nel tempo massimo di tre giorni dalla richiesta.
Dopo 60 giorni dal distacco o nel caso di numerose bollette insolute può anche rescindersi il contratto, ex art 1564 del C.C. , in questo caso l'utente, dopo aver saldato le morosità, deve stipulare un nuovo contratto.
Il distacco della fornitura o la risoluzione del contratto non può essere applicato ai casi di "morosità incolpevole", e specificatamente agli utenti che non sono in condizione di effettuare il pagamento delle bollette a causa di perdita del lavoro, grave malattia, infortunio o decesso di un componente il nucleo familiare che abbia comportato una riduzione considerevole del reddito complessivo del nucleo familiare.
Il distacco della fornitura o la risoluzione del contratto non può essere effettuato neanche alle utenze in cui nel nucleo familiare vi è la presenza di un anziano ultraottantenne o di una persona con grave patologia debitamente riscontrabile da certificazione medica.
Tali situazioni devono essere su richiesta degli interessati accertate e relazionate dai Servizi Sociali del Comune, che possono, compatibilmente con le risorse di bilancio, riservare parte delle risorse destinate a contributi, per il pagamento delle bollette dei nuclei familiari che ricadono nelle suddette casistiche.
Secondo la deliberazione AEEGSI n.87/2013 "i gestori non possono procedere alla sospensione della fornitura delle utenze relative ad attività di servizio pubblico, riconosciute dalle competenti autorità, di assistenza, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri e scuole e che tale particolare tutela debba essere prevista almeno per i centri operativi in cui sono presenti degenti e/o ospiti, salvaguardando eventuali garanzie più estensive, già in uso presso i gestori, anche in relazione a ulteriori categorie di utenze non disalimentabili e/o alle quali sia garantito un minimo vitale del servizio".
Inoltre, anche nel caso in cui non si proceda al riallaccio, l'Amministrazione procederà al recupero, ai sensi delle norme vigenti, dei canoni insoluti, degli interessi maturati, di eventuali spese sostenute e danni subiti.
Nei casi in cui la morosità, protratta nel tempo, dipenda da irreperibilità dell'utente, in quanto deceduto senza eredi, o trasferito senza che si conosca alcun recapito, l'ufficio può disporre per il distacco del contatore, al fine di evitare danno erariale per l'Ente.

Art. 33 – Lettura dei contatori

La lettura del contatore sarà fatta una volta l'anno, valutando l'opportunità di effettuare una secondo lettura, allorché la necessità di verificare i consumi lo richieda, a cura del personale addetto al servizio acquedotto facente parte dell'Area Tecnica.

Il consumo dell'acqua verrà stabilito sottraendo dalla cifra letta nel contatore quella della lettura precedente.
Il letturista provvederà a lasciare copia della lettura e l'utente avrà a disposizione dieci giorni di tempo per eventuali contestazioni.
Qualora non sia stato possibile eseguire la lettura periodica del contatore, il personale incaricato lascia un apposito avviso con le istruzioni necessarie per far pervenire al Comune i dati di consumo rilevati dall'utente (autolettura). Qualora l'utente non provvede il Comune emetterà fattura sulla base dei consumi precedenti, come previsto all'art. 34.
Quando non è possibile eseguire la lettura per causa imputabile all'utente e tale impossibilità si ripeta nelle successive verifiche, il Comune può disporre, previa notifica, la sospensione dell'utenza.
Il ripristino potrà avere luogo soltanto dopo l'effettuazione della lettura e quando l'utente abbia provveduto al pagamento dei consumi e delle spese.

Art. 35 - Verifica del contatore

Qualora l'utente ritenga erronee le indicazioni del contatore può richiederne in forma scritta la verifica, previo deposito della somma relativa alle spese stabilita nell'allegato A.
La verifica dovrà essere eseguita dal Servizio Acquedotto, entro trenta giorni dalla richiesta.
Quando venga riscontrata una irregolarità del funzionamento, il contatore verrà sostituito o regolarizzato ed il consumo dell'acqua sarà valutato sulla media dell'anno precedente e l'utente avrà diritto al rimborso del non dovuto e della quota anticipata per la verifica.
Si intende comprovata l'esattezza del contatore quando la lettura riportata è nei limiti di tolleranza del più o meno del 5% relativo al campo di misura normale stabilito per il tipo e diametro del contatore sottoposto a verifica.
Dell'esito della verifica dovrà essere redatto verbale che sarà sottoscritto anche dall'utente, se presente, in caso contrario gliene sarà inviata copia.
Il Comune ha facoltà, assumendosi i relativi oneri, di effettuare verifiche sui contatori in ogni momento.
Qualora, a seguito di una verifica, venga accertato un mancato o irregolare funzionamento imputabile a responsabilità dell'utente, a quest'ultimo verranno addebitati consumi pari a quelli massimi registrati negli anni precedenti, maggiorati del 30%,. Qualora tale mancato o irregolare funzionamento sia imputabile a comportamento doloso, l'utente sarà perseguito a norma di legge."

3. Di aggiungere i seguenti comma al dispositivo della proposta

   Di integrare il Regolamento predetto aggiungendo la Parte Seconda – Servizio Fognatura e Depurazione allegata al documento che fa parte integrante della proposta;
   Di dare atto che il Regolamento allegato nella sua nuova formulazione a seguito le proposte modifiche ed integrazioni sostituisce il Regolamento approvato con delibera consiliare n.39 del 10.07.2015
4. Di confermare l'ultimo comma del dispositivo della proposta inerente la richiesta di immediata esecutività.
   San Piero Patti lì 29.07.2015

L'assessore
Prof.Taranto Salvatore

Per il medesimo accertamento si esprime parere favorevole

S. Piero Patti 29.07.2015

Il Responsabile Area Ragioneria
Graziella Castellino

~~San Piero Patti, 30.07.2014~~

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Dott.ssa Graziella Castellino

Allegato alla delibera di C. C. n.42 del 29.07.2015

COMUNE DI SAN PIERO PATTI

(Provincia di MESSINA)

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO E DEL SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE

Approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n.42 del 29.07.15

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO E DEL SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE

INDICE

PARTE I

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO

TITOLO I
Disposizioni generali
Art. 1 Assunzioni del servizio
Art. 2 Campo di applicazione
Art. 3 Definizioni
Art. 4 Sistema di distribuzione e modalità della fornitura dell'acqua
Art. 5 Vigilanza igienica
Art. 6 Direzione e sorveglianza tecnica
Art. 7 Manutenzione degli impianti
Art. 8 Servizi amministrativi e contabili
Art. 9 Durata della concessione
Art. 10 Divieto di estensione delle concessioni e delle sub concessioni
Art. 11 Subentri

TITOLO II
Norme per l'utenza
Art. 12 Aventi diritto all'erogazione del servizio
Art. 13 Forniture su strade servite dalla rete
Art. 14 Forniture su strade non servite dalla rete
Art. 15 Attraversamento terreno di proprietà di terzi
Art. 16 Richiesta di fornitura
Art. 17 Contratto

TITOLO III
Norme tecniche
Art. 18 Norme per l'esecuzione della fornitura
Art. 19 Costruzione delle reti di distribuzione esterne
Art. 20 Rubinetti di presa e di arresto
Art. 21 Posizione e posa dei contatori
Art. 22 Sostituzione, spostamento e rimozione dei contatori
Art. 23 Custodia dei contatori
Art. 24 Suddivisione dei contatori
Art. 25 Proprietà degli allacciamenti, delle reti e dei contatori
Art. 26 Caratteristiche degli impianti interni e collegamenti

Art. 27 Continuità del servizio di erogazione
Art. 28 Prelievi abusivi

Titolo IV
Norme relative al pagamento dei canoni e consumi
Art. 29 Inizio obbligo pagamento canoni e consumi
Art. 30 Tariffe
Art. 31 Uso dell'acqua
Art. 32 Modalità di riscossione
Art. 33 Lettura dei contatori
Art. 34 Ricalcolo dei consumi
Art. 35 Verifica dei contatori

PARTE II

REGOLAMENTO SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto della seconda parte del regolamento e definizioni
Art. 2 - Obbligo di allacciamento
Art. 3 - Criteri generali
Art. 4 - Sversamento delle acque bianche e nere
TITOLO II
L'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
Art. 5 - Necessità dell'autorizzazione e relativa domanda
Art. 6 - Competenze
Art. 7 - Rilascio dell'autorizzazione
Art. 8 - Sversamenti in fognatura di reflui autotrasportati
TITOLO III
DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ORIGINE DOMESTICA
Art. 9 - Ammissibilità
Art. 10 - Immissione in pubblica fognatura
TITOLO IV
DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ORIGINE INDUSTRIALE
Art. 11 - Modalità e tempi di allacciamento
Art. 12 – Ammissibilità
Art. 13 - Immissione in pubblica fognatura
TITOLO V
DISCIPLINA DEGLI SCARICHI VIETATI E PERICOLOSI
Art. 14 - Scarichi vietati
Art. 15 - Scarichi di sostanze pericolose
TITOLO VI
MODALITÀ DELL'ALLACCIAMENTO
Art. 16 - Opere di allacciamento in fognatura
Art. 17 - Allacciamenti su strade dotate di rete fognaria

Art. 18 - Allacciamenti su strade prive di rete fognaria
Art. 19 - Proprietà delle opere di allacciamento e loro realizzazione
Art. 20 - Allacciamento con sollevamento
Art. 21 - Contributo di allaccio
Art. 22 - Manutenzione
Art. 23 - Ispezione e sopralluoghi
Art. 24 - Canoni dovuti per gli scarichi civili
Art. 25 - Canoni dovuti per le acque provenienti dagli insediamenti industriali
Art. 26 - Inadempienze relative al regolamento
Art. 27 - Controlli e verifiche

PARTE III

NORME FINALI

Art. 1 - Rinvio
Art. 2 - Entrata in vigore e modifiche del presente regolamento
Art. 3 – Segnalazioni
Art. 4 – Infrazioni
Art. 5 – Controversie
Art. 6 - Variazioni al Regolamento

PARTE PRIMA
REGOLAMENTO DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO

TITOLO I
Disposizioni generali

Art. 1 - Assunzioni del Servizio

Il Comune di San Piero Patti riconosce l'accesso all'acqua come un diritto irrinunciabile, inalienabile, universale, pubblico, avente valore di bene insostituibile per la vita e ne garantisce l'accesso individuale e collettivo dei cittadini.
Il servizio idrico è ritenuto servizio pubblico locale e viene gestito senza scopo di lucro. Gli utenti partecipano, fino ad un massimo del 100%, alla copertura del costo del servizio che viene effettuato in economia dal Comune.

Art. 2 - Campo di applicazione

Il presente Regolamento definisce e disciplina le modalità d'erogazione del servizio di distribuzione di acqua ed i rapporti tra Comune ed utente.
Tale regolamento è consultabile sul sito internet del Comune, è obbligatorio per tutti gli utenti e si deve intendere parte integrante di ogni contratto di fornitura del servizio senza che occorra la materiale trascrizione.
Eventuali variazioni e/o integrazioni del presente Regolamento saranno adeguatamente divulgate anche con la pubblicazione sul sito internet del Comune.

Art. 3 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1. **Rete di distribuzione esterna (o rete di distribuzione):** è formata dalle condutture, dai raccordi, dalle apparecchiature e dalle opere necessarie a rendere disponibile il servizio, installati a monte del punto di consegna: la costruzione e la manutenzione della rete di distribuzione è di esclusiva competenza del Comune.
2. **Allacciamento:** è la parte di impianto, costituita dai materiali (tubature, giunti, raccordi e apparecchiature) ed opere necessarie a rendere disponibile il servizio, dedicata all'alimentazione di uno o più utenti che deriva dalla rete di distribuzione principale e termina al punto di consegna all'utente.
3. **Punto di consegna:** delimita la rete di distribuzione esterna dall'impianto di distribuzione interno e le relative competenze. E' posizionato al limite fra la proprietà privata e quella pubblica. Di norma è rappresentato dal contatore: quando quest'ultimo è ubicato all'interno della proprietà privata il punto di consegna sarà individuato comunque al limite della proprietà pubblica; se il contatore è esterno alla proprietà privata il punto di consegna sarà individuato nel contatore.
   L'acqua viene consegnata all'utenza al punto di consegna.

4. **Contatore:** è lo strumento di misurazione dell'acqua connesso al contratto di fornitura: è obbligatorio per tutte le utenze e per qualsiasi uso.
5. **Impianto interno:** è la parte di impianto di proprietà dell'utente compreso fra il punto di consegna e le apparecchiature di utilizzazione.
6. **Attivazione della fornitura:** è l'attività di ripristino dell'erogazione dell'acqua cessata su richiesta dell'utente o sospesa dal Comune per uno dei casi previsti dal presente Regolamento. E' eseguita dal Comune o da personale dallo stesso incaricato.
7. **Sospensione della fornitura:** è la temporanea chiusura dell'erogazione dell'acqua nei casi previsti dal presente Regolamento;
8. **Cessazione della fornitura:** è l'interruzione dell'erogazione dell'acqua a seguito della disdetta del rapporto contrattuale da parte dell'utente o da parte del Comune per i casi previsti dal Regolamento.

Art. 4 - Sistema di distribuzione e modalità della fornitura dell'acqua

Il Comune concede erogazioni di acqua potabile con il sistema a contatore per gli usi e secondo le modalità previste dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento, dietro pagamento di un canone corrispettivo.
Tra il Comune e l'utente intercorre un contratto di natura privata, con prestazioni corrispettive, ex art. 1553 del Codice Civile, l'utente aderisce ad un contratto predisposto dal Comune ed è obbligato a sottostarvi in cambio della prestazione di un servizio.
Il servizio, oltre che dalle disposizioni del presente Regolamento, è disciplinato anche dagli articoli 1559 e seguenti del Codice Civile, nonché da quanto stabilito nel contratto di fornitura.
La distribuzione avviene nei limiti delle pressioni, delle potenzialità degli impianti e delle fonti di approvvigionamento disponibili.

Art. 5 – Vigilanza igienica

Il controllo igienico – sanitario di gestione ordinaria è eseguito giornalmente dall'Ufficio Acquedotto, costituto presso l'Ufficio Tecnico Comunale.
L'Amministrazione disporrà, anche, periodici controlli sulla potabilità dell'acqua mediante analisi chimico-batteriologiche da effettuarsi nel Laboratorio Provinciale di Igiene e Profilassi o altri laboratori legalmente autorizzati.

Art. 6 - Direzione e sorveglianza tecnica

La direzione e sorveglianza tecnica sul funzionamento dell'acquedotto comunale è affidata all'Ufficio Tecnico, il quale vigilerà sulla efficienza degli impianti, onde assicurare, nei limiti del possibile, la continuità dell'erogazione dell'acqua, proponendo all'Amministrazione Comunale quei provvedimenti che comportino onere di spesa.

Art. 7 – Manutenzione degli impianti

Le operazioni riguardanti la manutenzione degli impianti e quelle di installazione di nuove prese e diramazioni saranno effettuate dal personale del Comune appositamente incaricato, oppure saranno affidate a ditta specializzata.

Art. 8 – Servizi amministrativi e contabili

Le mansioni di natura amministrativa, di natura contabile, la riscossione dei canoni e la gestione delle utenze in mora, sono affidate all'Ufficio Ragioneria – Settore Tributi, cui spetta il controllo e la vigilanza sull'andamento economico del servizio.
Sarà cura del Settore Tributi trasmettere all'Ufficio Tecnico l'elenco degli utenti al fine di effettuare la lettura dei contatori e l'elenco degli utenti morosi, affinché si provveda al distacco dei contatori.

Art. 9 – Durata della concessione

La concessione di fornitura, di norma, è da intendersi a tempo indeterminato, salvo disdetta di una delle parti da effettuarsi in forma scritta.

Art. 10 – Divieto di estensione delle concessioni e delle sub-concessioni

L'acqua fornita ad un immobile dovrà servire ad uso esclusivo di tale immobile: è, pertanto, vietato al concessionario di concedere il servizio ad altri immobili di sua proprietà, se non siano stati indicati e compresi nella domanda di concessione.
E' vietata anche al concessionario qualsiasi forma di sub-concessione dell'acqua, anche a titolo gratuito, a favore di terzi.

Art. 11 - Subentri

Nel caso di vendita, di cessione o di locazione di uno stabile dove sia installato un contatore, chi subentra nella proprietà o nella locazione deve stipulare un nuovo contratto versando, oltre all'imposta di bollo, l'importo stabilito nell'allegato A del presente Regolamento.
In tal caso, l'utente uscente ed il subentrante devono sottoscrivere apposita dichiarazione con la quale concordano la lettura del contatore.
Qualora l'utente uscente non abbia provveduto a presentare disdetta del contratto, come previsto dal precedente art. 9, lo stesso continuerà ad essere responsabile degli obblighi assunti nei confronti del Comune.
In caso di decesso del titolare del contratto, gli eredi sono responsabili verso il gestore di tutte le somme dovute dal deceduto.
Entro 90 giorni dal decesso, gli eredi sono tenuti a disdire il contratto, oppure, se desiderano mantenere attiva l'utenza, a stipulare nuovo contratto, in questo caso è dovuto il pagamento dell'imposta di bollo e l'importo ridotto previsto all'allegato A.
La mancata osservanza della superiore norma dà diritto al Comune di sospendere la fornitura dell'acqua, previa diffida, con preavviso scritto di 15 giorni.

TITOLO 2 – FORNITURA PER L'UTENZA

Art. 12 – Aventi diritto all'erogazione del servizio

Il contratto di fornitura dell'acqua potabile è stipulato con la persona fisica o giuridica proprietaria od usufruttuaria degli immobili cui si riferisce la fornitura.
In caso di locazione il contratto potrà essere trasferito al locatario, a seguito di specifica autorizzazione scritta del proprietario o dell'usufruttuario che rimangono in questo modo solidamente responsabili.
Prima della stipula del contratto per l'utenza dell'acqua potabile è necessario dimostrare che l'edificio sia in regola con le norme urbanistiche.

Art. 13 – Forniture su strade servite dalla rete

Nelle strade e piazze già servite dalla rete di distribuzione dell'acqua potabile il Comune concede l'erogazione dell'acqua potabile, dietro richiesta del richiedente, previa stipula di apposito contratto di fornitura ed a fronte del versamento della somma indicata nell'allegato A, alle tariffe e condizioni previste dal presente regolamento.

Art. 14 – Forniture su strade non servite da rete

Nelle strade e piazze non provviste della rete di distribuzione, il Comune potrà rilasciare concessioni di acqua per uso domestico o per altri usi, a condizione che il richiedente si assuma l'onere della costruzione delle opere murarie (pozzetti, nicchie, ecc.), degli scavi e dei ripristini dalle tubazioni di distribuzione fino al punto di consegna. Tali lavori dovranno essere eseguiti previo nulla osta dell'Ufficio Tecnico Comunale e sotto la sua sorveglianza.
L'utente, inoltre, deve acquisire tutte le autorizzazioni o concessioni occorrenti e, quale committente dell'opera, sarà l'unico responsabile nell'esecuzione dei lavori e del coordinamento con altri sottoservizi e dovrà osservare tutte le disposizioni di legge vigenti, in particolare quelle per la tutela e la sicurezza dei lavoratori, oltre ad adottare tutti i provvedimenti necessari a rendere sicuro il transito dei veicoli e dei pedoni.
Saranno in capo all'utente tutti gli obblighi e le responsabilità in materia di prevenzione degli infortuni e di rispetto del codice della strada, la perfetta esecuzione e manutenzione dei ripristini stradali, nonché il risarcimento per ogni e qualunque danno a persone e cose che dovesse verificarsi in conseguenza di dette opere.
In ogni caso l'allacciamento, come definito all'art.3, è eseguito dal Comune.

Art.15 – Attraversamento terreno di proprietà di terzi

Le diramazioni principali e secondarie dell'acquedotto vengono poste normalmente nel suolo comunale.
Qualora per concedere l'acqua al richiedente le diramazioni devono essere collocate od estese alla proprietà od alle strade private, i proprietari interessati si dovranno sottoporre alle seguenti condizioni, sottoscrivendo apposita convenzione scritta, che dovrà essere prodotta al Comune per ottenere la concessione:

- Costituire, nella loro proprietà, la servitù gratuita di passaggio della conduttura dell'acquedotto e dei relativi accessori, da collocarsi alla profondità tecnicamente necessaria;

- Lasciare gratuitamente a disposizione del Comune, quando ciò sia imposto da ragioni igienico-sanitarie, una zona di terreno a protezione degli impianti, nelle dimensioni che saranno ritenute necessarie dall'autorità sanitaria competente;
- Riservare al Comune il diritto di eseguire i lavori di manutenzione, riparazione e rifacimento delle condutture stesse e dei relativi accessori, in qualunque stagione, senza necessità di preavviso;
- Concedere al Comune il diritto di far accedere e passare sulla superficie asservita, in qualunque momento, a piedi e con mezzi di trasporto, il personale addetto all'ispezione ed alla manutenzione degli impianti dell'acquedotto;
- Rendersi responsabili verso il Comune delle eventuali manomissioni o danni che possono essere arrecati alle condutture ed agli impianti posti nella loro proprietà.

Art. 16 - Richiesta di fornitura

La richiesta di fornitura di acqua potabile deve essere prodotta in bollo, redatta secondo lo schema predisposto dall'Ufficio Tributi e sottoscritta dal richiedente o da suo delegato incaricato per iscritto; per le persone giuridiche deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o da suo delegato incaricato per iscritto.
In tale richiesta devono essere dichiarati:

- Dati del richiedente e titolo che abilita alla richiesta (proprietario, conduttore, ecc.), per le persone giuridiche, titolo dal quale risulti che il richiedente sia il Legale Rappresentante, mentre, qualora il richiedente non sia proprietario dell'immobile, dichiarazione di consenso firmata dal proprietario, contratto di locazione o simili;
- Ubicazione dello stabile per il quale viene richiesta la concessione dell'acqua con indicazione dei dati catastali e degli estremi della concessione edilizia ovvero dichiarazione che è stata inoltrata domanda di sanatoria edilizia;
- Indirizzo a cui recapitare le fatture ed eventuali comunicazioni;
- L'uso a cui l'acqua deve servire: uso domestico, uso non domestico (artigianale, commerciale, ecc.);
- Dichiarazione di conoscere e accettare le norme del presente regolamento e le eventuali variazioni od integrazioni;

Alla richiesta dovrà essere allegata:

1. Fotocopia documento di riconoscimento;
2. Planimetria generale in scala non superiore a 1:200 indicante il punto di allacciamento alla conduttura principale e lo sviluppo fino al contatore e stralcio mappale;
3. Qualora l'edificio sia stato costruito anteriormente al 01 settembre 1967, la perizia giurata;
4. Disegno con particolare di allaccio alla rete pubblica ed al contatore e con specifica del diametro e della tipologia dei tubi che si intendono utilizzare per la condotta di derivazione;
5. Eventuali nulla osta ed autorizzazioni, nonché copia di eventuale convenzione di cui all'art. 15.

L'Ufficio Tecnico, sulla scorta della documentazione presentata, esprimerà il parere di propria competenza e, in caso positivo, trasmetterà la pratica all'Ufficio Tributi per il perfezionamento dell'iter burocratico per la stipula del contratto.

Art. 17 - Contratto

L'Ufficio Tributi, previa corresponsione del pagamento della somma di cui all'allegato A, procederà alla stipula del contratto.
Il contratto viene stipulato in competente bollo in un solo esemplare che resterà presso il Comune, all'utente ne sarà rilasciata una copia.
Qualora l'utente ne faccia espressa richiesta il contratto potrà essere redatto in duplice originale: in tal caso è tenuto al pagamento dell'imposta di bollo, anche per il secondo originale.
Il titolare del contratto è responsabile dell'esattezza delle indicazioni atte a stabilire la sua classificazione tariffaria e ciò anche per eventuali variazioni che si verificassero nel corso del contratto e delle quali è tenuto a fare comunicazione al Comune.
Tutte le spese relative al contratto sono a carico del concessionario.

TITOLO III
NORME TECNICHE

Art. 18 – Norme per l'esecuzione della fornitura

Spetta al Comune determinare, sulla base di accertamenti tecnici e in relazione al consumo previsto, il diametro dell'allacciamento e il tipo di contatore e stabilire il luogo tecnicamente più idoneo per effettuare l'allacciamento e collocare il contatore.

Art. 19 – Costruzione delle reti di distribuzione esterne

Qualunque lavoro di costruzione e manutenzione delle reti di distribuzione esterne, come definite dall'art. 3, fino al punto di allaccio è eseguito esclusivamente dal Comune.
Quanto sopra è vietato agli utenti o a chi per essi, sotto pena del pagamento dei danni con riserva di esperire, da parte del Comune, ogni azione prevista dalla legge.

Art. 20 – Rubinetti di presa e di arresto

All'origine di ogni presa di alimentazione, o sotto terra, accessibile mediante un piccolo tombino, oppure nel muro del fabbricato in apposita nicchia, verrà collocato un rubinetto di arresto, sigillato con i piombi del Comune e del quale solo il Comune potrà avere le chiavi.
Tale rubinetto non potrà in alcun modo essere manovrato dall'utente.
All'estremità della diramazione di presa, subito dopo il contatore, sarà collocato a cura del Comune un altro rubinetto di arresto, che, a differenza del primo, l'utente potrà manovrare per le sue necessità.

Art. 21 - Posizione e posa dei contatori

Per le nuove richieste di fornitura e per gli edifici ristrutturati, il contatore deve essere posizionato all'esterno della proprietà privata, possibilmente sul fronte della strada, in corrispondenza del

punto di immissione della conduttura di alimentazione, nella posizione che l'Ufficio Tecnico Comunale riterrà più opportuna e conveniente, avendo cura che esso venga a trovarsi in posizione adatta all'ispezione ed alla lettura, anche in assenza dell'utente, al riparo sia dal gelo che dall'eccessiva temperatura estiva e da ogni possibile danno.
L'utente dovrà concedere per tale collocazione il posto richiesto e predisporre un'apposita nicchia chiusa con sportello metallico.
Si fa divieto di installare il contatore in locali di abitazione o in locali di servizio.
L'utente dovrà, comunque, garantire sempre agli incaricati dal Comune libero accesso al posto dove è collocato il contatore.
Una volta collocato, il contatore sarà regolato per l'erogazione dell'acqua dagli addetti del servizio acquedotto che provvederanno anche ad apporvi un sigillo in piombo.
La quota annuale per il nolo del contatore sarà stabilita unitamente alle tariffe per i consumi.

Art. 22 – Sostituzione, spostamento e rimozione dei contatori

I contatori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizioni del Comune ed esclusivamente dal personale da esso incaricato.
Il Comune può disporre in qualunque momento la verifica, sostituzione o modificazione dei contatori nonché disporne lo spostamento a spese dell'Utente qualora il contatore per modifiche dei luoghi, in seguito a decisioni dell'utente, venga a trovarsi in luogo poco adatto alle verifiche, alla conservazione o alla manutenzione.

Art. 23 – Custodia dei contatori

L'utente deve avere massima cura del contatore, rimanendo responsabile dei danni e dei guasti che avvenissero per cause allo stesso imputabili.
La manomissione dei sigilli da parte dell'utente o di terzi e qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento del contatore danno luogo alla sospensione immediata dell'erogazione, alla revoca della fornitura e ad azione giudiziaria contro l'utente.

Art. 24 – Suddivisione dei contatori

Ogni fabbricato deve avere, di norma, un'unica presa ed un unico contatore generale per ogni accesso esterno.
E' ammesso che un solo contatore serva più fabbricati del medesimo utente, quando questi siano collocati all'interno della medesima proprietà cintata o quando per la loro destinazione possano senza dubbi considerarsi dipendenze dell'edificio principale, anche se non sono uniti direttamente allo stesso.
Nei fabbricati con più utenze esterne i contatori devono essere collocati in un unico apposito riquadro.

Art. 25 – Proprietà degli allacciamenti, delle reti e dei contatori

Tutte le opere di prolungamento delle condotte stradali, di costruzione delle condutture di presa, i rubinetti, le valvole e i materiali necessari per la derivazione e per l'adduzione dell'acqua dalla presa al punto di consegna, compresi i contatori e eventuali altri apparecchi installati presso l'utente rimangono di proprietà del Comune, l'utente ha solo il diritto d'uso per l'erogazione richiesta.
Restano di proprietà privata le tubazioni dell'impianto interno poste a valle del punto di consegna sino agli apparecchi di utilizzazione.

Art. 26 – Caratteristiche degli impianti interni e collegamenti

La costruzione e manutenzione dell'impianto dopo l'allaccio, sono eseguite a cura e spese dell'utente, sotto le direttive dell'Ufficio Tecnico Comunale.
Gli impianti e gli apparecchi dell'utente devono essere in ogni momento conformi alle vigenti disposizioni antinfortunistiche ed igienico-sanitarie e devono essere costruiti e mantenuti secondo le norme della buona tecnica.
L'utilizzo dell'impianto interno non deve provocare alcun danno o disturbo all'esercizio degli impianti gestiti dal Comune.
Ogni impianto interno deve essere predisposto in modo da risultare completamente distinto o separato idraulicamente da quello alimentato con l'acqua fornita dal Comune, in modo che non vi possa essere alcuna comunicazione dell'impianto sull'alimentazione.
E' vietato effettuare collegamenti che possano consentire il riflusso nella rete dell'acquedotto di sostanze estranee o di acqua non potabile.
Il Comune non può né direttamente, né indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare dagli impianti interni

Art. 27 - Continuità del servizio di erogazione

Il Comune si impegna ad assicurare, nei limiti delle risorse idriche, la continuità del servizio di erogazione dell'acqua. Nessuna responsabilità potrà essere attribuita per temporanee interruzioni del deflusso o diminuzioni di pressione dovute a guasti alle opere di prese delle sorgenti, alle condutture esterne, alla rete di distribuzione, ad obiettive esigenze di servizio, quali manutenzioni, riparazioni, modifiche o ampliamento dell'impianto di distribuzione.
L'utente, in tali situazioni, non avrà diritto ad alcun abbuono, risarcimento o rimborso.
Nei limite del possibile, nei casi di interruzioni prevedibili, il Comune si impegna a preavvertire gli utenti interessati di eventuali interruzioni.
Gli utenti, nel caso di utilizzo che richieda continuità del servizio, dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva.

Art. 28 – Prelievi abusivi

Sono abusivi i prelievi effettuati a monte del contatore.
Il prelievo abusivo di acqua e la manomissione degli impianti è perseguito a norma di legge, oltre a legittimare il Comune ad effettuare la sospensione della fornitura senza alcun preavviso.

Il Comune, in caso di prelievo abusivo, oltre ad applicare la sanzione procederà all'addebito delle spese sostenute per eliminare l'abuso.

TITOLO IV
NORME RELATIVE AL PAGAMENTO DEI CANONI E DEI CONSUMI

Art. 29 – Inizio obbligo pagamento canoni e consumi

L'obbligo di corrispondere i canoni e le tariffe relative ai consumi decorre dal giorno in cui viene attivato l'allacciamento.

Art. 30 – Tariffe

Le tariffe sono disciplinate dall'art.154 del D.Lgs 152/2006 (Norme in materia ambientale), che definisce la tariffa il corrispettivo del servizio idrico, determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento, in modo da assicurare la copertura dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga".
Le tariffa predisposta nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'art.10, comma 14, lettera d), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni nella Legge 12 luglio 2011, n.106/2011 viene deliberata dalla G.M. e trasmessa per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, alla quale l'art. 21, commi 13 e 19 del D.L. n. 201/2011 ha trasferito le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici.

. Art. 31 – Uso dell'acqua

L'utente non può utilizzare l'acqua per uso diverso da quello indicato in contratto.
Ai fini dell'applicazione delle tariffe si definiscono i seguenti usi:

1. **Uso Domestico**: si considera destinata ad uso domestico l'acqua utilizzata per l'alimentazione, per gli usi igienici e per altri impieghi domestici ordinari compresa l'irrigazione di orti e giardini di pertinenza dei fabbricati ad uso abitativo;
2. **Uso non domestico:** si considera destinata ad uso non domestico l'acqua utilizzata per attività commerciali, industriali, artigianali, agricole, produttive ed altre.

Art. 32 – Modalità di riscossione

L'acqua viene pagata in ragione del consumo registrato dal contatore o stimato.
La riscossione viene fatta attraverso bollette, mediante versamento in conto corrente postale o con altre modalità stabilite dall'Amministrazione.
Il pagamento deve essere effettuato secondo le prescrizioni ed entro le scadenze indicate nelle bollette e stabilite di anno in anno dalla G.M. .

Il Comune, in occasione dell'invio agli utenti delle bollette, emetterà apposito avviso. L'utente che non dovesse ricevere la bolletta, è tenuto a rivolgersi all'Ufficio Tributi per conoscere il corrispettivo dovuto.
Nel termine di scadenza indicato in bolletta, coincidente con l'ultima rata, gli utenti dovranno provvedere al pagamento dell'importo totale della bolletta.
Per esigenze connesse al Bilancio, l'Ente può anche decidere di emettere una o più bollette di acconto, sulla base di una percentuale rispetto al consumo dell'anno precedente che sarà stabilita di volta in volta dalla G.M..
Gli utenti morosi, oltre alle somme dovute, dovranno pagare anche gli interessi legali maturati dal giorno della scadenza riportato in bolletta.
In caso di mancato pagamento il Comune invia una raccomandata o effettua una notifica indicante il termine entro cui provvedere al pagamento, le modalità di comunicazione degli estremi relativi all'avvenuto pagamento ed i tempi, entro i quali la fornitura potrà essere sospesa.
Tale comunicazione ha il valore di costituzione in mora. Se, entro 30 giorni dalla data di ricezione della raccomandata, l'utente non provvede al pagamento delle somme sollecitate e non fornisce copie delle ricevute attestanti il pagamento, si avvia la procedura del distacco, ex art. 1565 del C.C..
Il distacco per morosità non può aver luogo nei giorni considerati festivi, il sabato ed i giorni che precedono i festivi.
In caso di distacco della fornitura, l'utente può richiedere il riallaccio, ma soltanto dopo aver pagato tutte le bollette sollecitate ed aver versato l'importo previsto nell'allegato A. Il riallaccio della fornitura avviene nel tempo massimo di tre giorni dalla richiesta.
Dopo 60 giorni dal distacco o nel caso di numerose bollette insolute può anche rescindersi il contratto, ex art 1564 del C.C. , in questo caso l'utente, dopo aver saldato le morosità, deve stipulare un nuovo contratto.
Il distacco della fornitura o la risoluzione del contratto non può essere applicato ai casi di "morosità incolpevole", e specificatamente agli utenti che non sono in condizione di effettuare il pagamento delle bollette a causa di perdita del lavoro, grave malattia, infortunio o decesso di un componente il nucleo familiare che abbia comportato una riduzione considerevole del reddito complessivo del nucleo familiare.
Il distacco della fornitura o la risoluzione del contratto non può essere effettuato neanche alle utenze in cui nel nucleo familiare vi è la presenza di un anziano ultraottantenne o di una persona con grave patologia debitamente riscontrabile da certificazione medica.
Tali situazioni devono essere su richiesta degli interessati accertate e relazionate dai Servizi Sociali del Comune, che possono, compatibilmente con le risorse di bilancio, riservare parte delle risorse destinate a contributi, per il pagamento delle bollette dei nuclei familiari che ricadono nelle suddette casistiche.
Secondo la deliberazione AEEGSI n.87/2013 "i gestori non possono procedere alla sospensione della fornitura delle utenze relative ad attività di servizio pubblico, riconosciute dalle competenti autorità, di assistenza, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri e scuole e che tale particolare tutela debba essere prevista almeno per i centri operativi in cui sono presenti degenti e/o ospiti, salvaguardando eventuali garanzie più estensive, già in uso presso i gestori, anche in relazione a ulteriori categorie di utenze non disalimentabili e/o alle quali sia garantito un minimo vitale del servizio".
Inoltre, anche nel caso in cui non si proceda al riallaccio, l'Amministrazione procederà al recupero, ai sensi delle norme vigenti, dei canoni insoluti, degli interessi maturati, di eventuali spese sostenute e danni subiti.

Nei casi in cui la morosità, protratta nel tempo, dipenda da irreperibilità dell'utente, in quanto deceduto senza eredi, o trasferito senza che si conosca alcun recapito, l'ufficio può disporre per il distacco del contatore, al fine di evitare danno erariale per l'Ente.

Art. 33 – Lettura dei contatori

La lettura del contatore sarà fatta una volta l'anno, valutando l'opportunità di effettuare una secondo lettura, allorché la necessità di verificare i consumi lo richieda, a cura del personale addetto al servizio acquedotto facente parte dell'Area Tecnica.
Il consumo dell'acqua verrà stabilito sottraendo dalla cifra letta nel contatore quella della lettura precedente.
Il letturista provvederà a lasciare copia della lettura e l'utente avrà a disposizione dieci giorni di tempo per eventuali contestazioni.
Qualora non sia stato possibile eseguire la lettura periodica del contatore, il personale incaricato lascia un apposito avviso con le istruzioni necessarie per far pervenire al Comune i dati di consumo rilevati dall'utente (autolettura). Qualora l'utente non provvede il Comune emetterà fattura sulla base dei consumi precedenti, come previsto all'art. 34.
Quando non è possibile eseguire la lettura per causa imputabile all'utente e tale impossibilità si ripeta nelle successive verifiche, il Comune può disporre, previa notifica, la sospensione dell'utenza.
Il ripristino potrà avere luogo soltanto dopo l'effettuazione della lettura e quando l'utente abbia provveduto al pagamento dei consumi e delle spese.

Art. 34 – Ricalcolo dei consumi

Nel caso si constati una inesatta indicazione del contatore (contatore fermo, illeggibile, ecc.) oppure in caso di accertato irregolare funzionamento dello stesso, il Comune procede al ricalcolo dei consumi sulla base del consumo medio rilevato nei precedenti periodi di fatturazione (ove possibile ultimi cinque anni).
In mancanza di tale dato, il ricalcolo si effettua sulla base di stime comparative per tipologie di consumo equivalenti oppure riferendosi ai consumi registrati in seguito alla sostituzione del contatore, secondo il criterio pro-die.
La ricostruzione dei consumi ed il relativo ricalcolo della fattura saranno effettuati a partire dal momento in cui si è prodotta l'irregolarità, se determinabile con certezza, oppure dalla data dell'ultima lettura effettiva fatturata.
L'utente potrà comunque portare a conoscenza del Comune elementi che giustifichino, con riferimento al periodo oggetto del ricalcolo, eventuali variazioni del profilo dei suoi consumi rispetto a quelli storici.

Art. 35 - Verifica del contatore

Qualora l'utente ritenga erronee le indicazioni del contatore può richiederne in forma scritta la verifica, previo deposito della somma relativa alle spese stabilita nell'allegato A.
La verifica dovrà essere eseguita dal Servizio Acquedotto, entro trenta giorni dalla richiesta.

Quando venga riscontrata una irregolarità del funzionamento, il contatore verrà sostituito o regolarizzato ed il consumo dell'acqua sarà valutato sulla media dell'anno precedente e l'utente avrà diritto al rimborso del non dovuto e della quota anticipata per la verifica.
Si intende comprovata l'esattezza del contatore quando la lettura riportata è nei limiti di tolleranza del più o meno del 5% relativo al campo di misura normale stabilito per il tipo e diametro del contatore sottoposto a verifica.
Dell'esito della verifica dovrà essere redatto verbale che sarà sottoscritto anche dall'utente, se presente, in caso contrario gliene sarà inviata copia.
Il Comune ha facoltà, assumendosi i relativi oneri, di effettuare verifiche sui contatori in ogni momento.
Qualora, a seguito di una verifica, venga accertato un mancato o irregolare funzionamento imputabile a responsabilità dell'utente, a quest'ultimo verranno addebitati consumi pari a quelli massimi registrati negli anni precedenti, maggiorati del 30%,. Qualora tale mancato o irregolare funzionamento sia imputabile a comportamento doloso, l'utente sarà perseguito a norma di legge.

PARTE SECONDA
REGOLAMENTO SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto della seconda parte del regolamento e definizioni

1. Questa parte del presente regolamento disciplina tutti gli scarichi in pubblica fognatura delle acque reflue domestiche (dette anche civili) e industriali, definite dall'Art. 74 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provenienti da:
2. insediamenti di tipo residenziale;
3. insediamenti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni.
4. L'autorizzazione allo scarico, pertanto, può essere rilasciata per l'immissione nella rete fognaria di:
5. acque reflue domestiche o civili: reflui provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
6. acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.
7. L'autorizzazione allo scarico è rilasciata a richiesta dell'utente richiedente con le modalità e le procedure indicate negli articoli che seguono.

Art. 2 - Obbligo di allacciamento

1. Nelle zone servite da pubbliche fognature con scarico nel depuratore non sono ammessi nuovi scarichi di acque nere aventi recapito diverso dalle fognature medesime e gli scarichi esistenti devono essere allacciati alle stesse entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Potrà essere imposto in genere un termine più breve quando, per ragioni di tutela igienico-ambientale, tale misura si rendesse necessaria.
3. L'obbligo di allacciamento riguarda tutti gli insediamenti insistenti su zone servite dalla Pubblica Fognatura, nel rispetto della normativa vigente.
4. Nel caso in cui, nell'ambito dell'ampliamento della rete fognaria, siano messi in esercizio nuove condotte, il Comune provvederà a darne avviso ai titolari degli scarichi mediante apposita notifica; in tal caso il Comune indicherà le modalità per l'adempimento degli obblighi di adeguamento degli allacci nei termini stabiliti dalla legge.
5. Presso gli uffici del Comune concessionario sarà tenuta, a libera visione del pubblico, una idonea cartografia della rete fognaria in funzione. Il Comune è tenuto a certificare l'esistenza di rete fognaria in funzione.

Art. 3 - Criteri generali

1. Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite di emissione previsti nell'allegato 5 del D.Lgs. n.152/06 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Ai fini di cui al comma 1, le Regioni, nell'esercizio della loro autonomia, tenendo conto dei carichi massimi ammissibili e delle migliori tecniche disponibili, definiscono i valori-limite di emissione, diversi da quelli di cui all'allegato 5, sia in concentrazione massima ammissibile sia in quantità massima per unità di tempo in ordine a ogni sostanza inquinante e per gruppi o famiglie di sostanze affini. Le Regioni non possono stabilire valori limite meno restrittivi di quelli fissati nell'allegato 5:
    - nella tabella 1 del citato decreto legislativo relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali;
    - nella tabella 2 relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali ricadenti in aree sensibili;nella tabella 3/A per i cicli produttivi ivi indicati;
    - nelle tabelle 3 e 4, per quelle sostanze indicate nella tabella 5 del medesimo allegato.
3. Gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'Autorità competente per il controllo nel punto assunto per la misurazione. La misurazione degli scarichi, salvo quanto previsto al comma 4 dell'articolo 108 del detto decreto legislativo, si intende effettuata subito a monte del punto di immissione in tutte le acque superficiali e sotterranee, nonché in fognature, sul suolo e nel sottosuolo.
4. L'Autorità competente per il controllo è autorizzata a effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Essa può richiedere che scarichi parziali contenenti le sostanze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del detto decreto legislativo, subiscano un trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico generale.
5. I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo, gli scarichi parziali di cui al superiore comma 4 prima del trattamento degli scarichi parziali stessi per adeguarli ai limiti previsti dalla parte terza del citato decreto. L'Autorità competente, in sede di autorizzazione, può prescrivere che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia, sia separato dallo scarico terminale di ciascun stabilimento.
6. Qualora le acque prelevate da un corpo idrico superficiale presentino parametri con valori superiori ai valori-limite di emissione, la disciplina dello scarico è fissata in base alla natura delle alterazioni e agli obiettivi di qualità del corpo idrico ricettore, fermo restando che le acque devono essere restituite con caratteristiche qualitative non peggiori di quelle prelevate e senza maggiorazioni di portata allo stesso corpo idrico dal quale sono state prelevate.
7. Salvo quanto previsto dall'articolo 112 del detto decreto legislativo, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue provenienti da:
    - imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura,
    - imprese dedite ad allevamento di bestiame che, per quanto riguarda gli effluenti di allevamento, praticano l'utilizzazione agronomica in conformità alla disciplina regionale stabilita sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali di cui all'art. 112, comma 2, e che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo per ognuna

delle quantità indicate nella tabella 6 dell'Allegato 5 alla parte terza del detto Decreto Legislativo.

- imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente per almeno due terzi esclusivamente dall'attività di coltivazione dei fondi di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
- impianti di acquacoltura e di pescicoltura che diano luogo a scarico e si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio di acqua o in cui sia utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
- insediamenti aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale.

Art. 4 - Sversamento delle acque bianche e nere

1. Nelle zone servite da reti fognarie separate per le acque bianche (acque meteoriche che effettivamente non recapitano agli impianti di depurazione) e nere è vietata l'immissione degli scarichi nella fognatura non corrispondente.
2. In ogni caso, nelle zone che non siano state previste dal PARF come zone servite da fognature "miste", le acque bianche meteoriche non potranno essere convogliate insieme alle corrispettive acque nere in fognatura.
3. Il Comune, però, con provvedimento subordinato a una verifica idraulica della rete nera e a una verifica dell'efficienza degli impianti di depurazione, potrà consentire od obbligare lo scarico di acque bianche nella rete fognaria delle acque nere.
4. Per i nuovi allacciamenti nelle zone servite da pubblica fognatura bianca e nera è vietato convogliare acque bianche sugli spazi pubblici.

TITOLO II
L'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

Art. 5 - Necessità dell'autorizzazione e relativa domanda

1. La domanda di cui al presente articolo, meglio disciplinata nei titoli III e IV, corredata della documentazione appresso indicata, dovrà essere presentata al Comune prima della realizzazione dei lavori necessari per l'allacciamento.
2. Il Sindaco rilascia l'Autorizzazione allo scarico, a seguito dell'istruttoria tecnica espletata dall'Ufficio competente e parere del Responsabile del Servizio Igiene Pubblica dell'ASP competente.
3. Il Comune rimane obbligato a rilasciare direttamente all'utente richiedente, il parere preventivo di fattibilità sullo schema di allaccio in Pubblica fognatura al fine del rilascio del provvedimento autorizzativo urbanistico.
4. Per tutti gli insediamenti domestici civili soggetti a diversa destinazione o ampliamento o a ristrutturazione o la cui attività sia trasferita in altro luogo, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico.

5. Allo scopo di ottenere, successivamente alla concessione o autorizzazione edilizia, l'autorizzazione allo scarico, il titolare dell'insediamento deve comunque presentare al Comune una richiesta in carta semplice a cui vanno allegati in copia:
    - Copia documento di identità;
    - Copia della Concessione Edilizia;
    - Copia progetto approvato firmato in calce dal tecnico (piante in scala 1:100);
    - Dichiarazione sostitutiva d'atto notorio attestante la non realizzazione di successive opere abusive, o non sopravvenuti atti sospensivi, sequestri, ordinanze, etc.;
    - Progetto dell'effettivo schema della rete di smaltimento interna e di allaccio alla Pubblica fognatura, firmato in calce da tecnico abilitato;
    - Copia dell'eventuale parere di fattibilità preventiva rilasciato dal Comune (semprechè non siano mutate le modalità degli scarichi), corredato dalla copia della domanda originaria;
    - Dichiarazione sostitutiva (da redigere c/o gli Uffici del Comune) attestante la modalità di prelievo idrico, la composizione del nucleo familiare o delle persone stabilmente presenti nell'immobile e per quali mesi nell'anno, nonché attestante che gli eventuali impianti preesistenti, quali fosse settiche, fosse Imhoff, vassoi assorbenti, etc., dovranno essere dismessi, svuotati e bonificati, e ancora che gli scarichi rispetteranno i limiti della tab. 3 o, se per particolari cicli produttivi, anche della tab. 3/A dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/06.
6. Nel caso di immobile in corso di ottenimento di Concessione Edilizia in Sanatoria dovranno allegarsi:
    - Copia documento di identità;
    - Copia istanza di Sanatoria riportante il numero di protocollo di presentazione ;
    - Certificato, in originale, attestante l'assenza di vincoli di inedificabilità assoluta;
    - Copia ricevute oblazione dovuta;
    - Copia progetto dell'immobile (piante in scala 1:100) firmato in calce dal tecnico;
    - Dichiarazione sostitutiva d'atto notorio attestante la non realizzazione di successive opere abusive, o non sopravvenuti atti sospensivi, sequestri, ordinanze, etc;
    - Progetto dell'effettivo schema della rete di smaltimento interna e di allaccio alla Pubblica fognatura, firmato in calce da tecnico abilitato;
    - Dichiarazione sostitutiva (da redigere c/o gli Uffici del Comune) attestante la modalità di prelievo idrico, la composizione del nucleo familiare o delle persone stabilmente presenti nell'immobile e per quali mesi nell'anno; nonché attestante che gli eventuali impianti preesistenti, quali fosse settiche, fosse Imhoff, vassoi assorbenti, etc., dovranno essere dismessi, svuotati e bonificati; ed ancora che gli scarichi rispettano i limiti della tab. 3 o, se per particolari cicli produttivi, anche della tab. 3/A dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
7. Per tutti gli insediamenti industriali deve essere richiesta l'autorizzazione allo scarico ai sensi dell'Art. 125 del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i..
8. La domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali deve essere accompagnata da apposita relazione redatta da tecnico abilitato, ove siano indicate le caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico, dal volume di acqua da scaricare nell'anno solare, dalla tipologia del corpo ricettore e dalla individuazione del punto previsto per effettuare il prelievo al fine del controllo, dalla descrizione del sistema complessivo di scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, dall'eventuale sistema

di misurazione del flusso degli scarichi ove richiesto, dalla indicazione dei mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di scarico, nonché dall'indicazione dei sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione.

9. Nel caso di scarichi di sostanze di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella 3/A, la detta relazione tecnica, allegata alla domanda di cui al comma 1, deve altresì indicare:

a) la capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione, ovvero la trasformazione, ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui alla medesima tabella, ovvero la presenza di tali sostanze nello scarico. La capacità di produzione deve essere indicata con riferimento alla massima capacità oraria moltiplicata per il numero massimo di ore lavorative giornaliere e per il numero massimo di giorni lavorativi;

b) il fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo.

10. L'allacciamento è subordinato, inoltre, al preventivo pagamento dei diritti di allacciamento, dei diritti fissi, nonché delle spese per l'esecuzione dei lavori delle opere di scarico relativi alla quota parte ricadente su suolo pubblico o comunque sino al pozzetto sifonato di consegna, tutti valutati in base al prezziario dei lavori acquedottistici e fognari compilato dal Comune e aggiornato annualmente. Qualora ritenuto necessario e/o nei casi di regolarizzazione delle utenze già allacciate abusivamente, il Comune potrà richiedere una diversa documentazione da allegare alla domanda.

11. Alle domande di regolarizzazione, qualora non ostino vincoli di carattere igienico e/o tecnico, potrà essere dato corso solamente previo pagamento dei diritti di allacciamento e di quant'altro all'uopo previsto.

Art. 6 - Competenze

1. Il Comune, agendo nel nome e per conto dell'Amministrazione Comunale, è l'Ente competente per l'istruttoria tecnico-amministrativa necessaria al rilascio dell'Autorizzazione all'allaccio e allo scarico nella Pubblica fognatura, autorizzazione che resterà di competenza del Sindaco. Fatta salva la sospensione dell'erogazione idrica che il Comune potrà decidere di eseguire per gravi inadempienze, lo svolgimento delle pratiche coattive o punitive nei confronti degli utenti proprietari degli immobili e degli stabilimenti che non rispettassero la prevista disciplina degli scarichi, resterà di competenza dell'Amministrazione Comunale.
2. Spetterà al Comune di determinare le modalità tecniche per l'esecuzione delle opere di scarico, intendendosi come "scarico" il complesso delle opere di derivazione dalla conduttura principale con i relativi accessori fino al pozzetto sifonato incluso (definito pozzetto di consegna), posto solitamente al limite della proprietà privata.
3. Qualunque lavoro di costruzione, riparazione o manutenzione sulle opere sopra definite come scarico è gestito esclusivamente dal Comune e a spese dell'utente,

Art. 7 - Rilascio dell'autorizzazione

A. Insediamenti civili

- L'autorizzazione per l'allaccio e lo scarico degli insediamenti civili viene rilasciata contestualmente e nella forma definitiva dal Sindaco o dal competente Ufficio, previa domanda da presentare come previsto dal precedente Art. 5.

  Per gli insediamenti civili, ove non sussistano i requisiti previsti dal precedente Art. 5, l'autorizzazione è concessa (purché per residenza primaria e per la tutela delle condizioni

igieniche, sanitarie e ambientali) esclusivamente nella forma provvisoria. Sono fatte salve comunque le ulteriori determinazioni delle Autorità Giudiziarie e dell'Amministrazione Comunale.

L'Autorizzazione allo scarico è esclusivamente valida per l'insediamento, tipo di attività e processo per i quali è concessa.

B. Insediamenti industriali

L'autorizzazione per gli insediamenti industriali è rilasciata per la durata di anni 4, rinnovabile ai sensi dell'Art. 124 del Decreto legislativo n. 152/06, previa istanza da presentarsi almeno un anno prima della scadenza.

La domanda per l'Autorizzazione allo scarico deve essere presentata come previsto dal precedente Art. 5.

L'Autorizzazione allo scarico è esclusivamente valida per l'insediamento, tipo di attività e processo per i quali viene concessa.

Il Comune può imporre prescrizioni di natura tecnica in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative del refluo scaricato.

Art. 8 - Sversamenti in fognatura di reflui autotrasportati

1. Come evidenziato dall'art. 107 del D.Lgs. 152/06, comma 3, modificato dal D.Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008, non è ammesso senza idoneo trattamento e senza specifica autorizzazione dell'Autorità competente, lo smaltimento di rifiuti, anche se triturati, nella Pubblica fognatura. Poiché la normativa ascrive alla definizione di "rifiuto liquido" anche i cosiddetti "reflui non depurati" (così come venivano definiti nella L.R. 27/86), lo sversamento di tali rifiuti in fognatura è assolutamente vietato.
2. Le Autorità competenti, nei casi di assoluta necessità, e per limiti temporali precisi, potranno derogare tale divieto e autorizzare tali operazioni.

TITOLO III
DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ORIGINE DOMESTICA

Art. 9 - Ammissibilità

1. L'allacciamento in pubblica fognatura degli scarichi civili solitamente è sempre ammesso senza che sia necessario alcun pretrattamento dei reflui, purché osservino le prescrizioni e le modalità di cui ai successivi articoli.

Art. 10 - Immissione in pubblica fognatura

1. Tutte le acque reflue di origine domestica provenienti da immobili serviti dai condotti della rete fognante Comunale devono essere scaricate a mezzo di idonee tubazioni, secondo le prescrizioni del presente regolamento, con i limiti di immissione previsti dalla tab. 3 del Decreto legislativo n. 152/06 e s.m.i..
2. Il Comune potrà in tal caso rilasciare l'autorizzazione anche senza alcuna prescrizione, ovvero apportare variazioni ai suddetti limiti di immissione.

3. Qualora invece gli scarichi superassero le concentrazioni riportate nella detta tabella, l'autorizzazione all'allaccio e allo scarico rilasciata dal Comune potrà imporre sistemi di pretrattamento, l'installazione di intercettori di grassi e sabbie, nonché controlli sulla portata e sull'andamento dell'immissione nel tempo. Tali eventuali dispositivi approvati dal Comune, saranno realizzati a cura, spese e gestione del titolare dello scarico, fermo restando la verifica dei limiti di accettabilità previsti a cura del Comune e delle Autorità competenti. L'immissione di tali scarichi dovrà inoltre rispettare tutte le prescrizioni del presente regolamento.

Art. 11 - Modalità e tempi di allacciamento

1. I proprietari degli immobili, nonché Comune o Enti che ne curino la costruzione o la realizzazione, restano obbligati a richiedere l'allacciamento alla rete fognaria, ove esistente, contestualmente alla richiesta di allacciamento per gli usi idropotabili che generino reflui, anche se a titolo provvisorio, e comunque entro il termine perentorio di 60 giorni dal termine dei lavori di costruzione dell'immobile.
2. I titolari degli scarichi con recapito diverso dalla Pubblica fognatura, nel caso la zona sia servita da una nuova Pubblica fognatura, sono obbligati a presentare al Comune la domanda di allaccio entro 60 gg dalla data di comunicazione dell'attivazione delle rete Pubblica. Detta comunicazione potrà essere effettuata anche a mezzo organi di stampa e/o manifesti murali.
3. Una volta ottenuta l'autorizzazione di cui all'Art. 5 e, dopo che i titolari degli scarichi avranno realizzato l'allaccio, sotto direzione e sorveglianza dell'Ufficio tecnico, dovranno provvedere anche alla definitiva dismissione di eventuali pozzi neri o fosse settiche, mediante espurgo dei reflui stagnanti, e bonifica con calce viva.
4. In caso di verifica, preso atto del mancato adempimento, e trascorsi 30 giorni dalla data di completamento dell'allaccio, Il Comune trasmetterà al Sindaco la documentazione relativa per i provvedimenti previsti dalle normative vigenti, con il rimborso delle spese sostenute nelle misure stabilite dagli atti amministrativi adottati.

TITOLO IV
DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ORIGINE INDUSTRIALE

Art. 12 - Ammissibilità

1. Gli scarichi degli insediamenti industriali in Pubblica fognatura dovranno essere conformi ai limiti di accettabilità di cui alla tab. 3 e 3/A allegate al Decreto legislativo n.152/06 e s.m.i.

Art. 13 - Immissione in pubblica fognatura

1. L'immissione di tali scarichi in Pubblica fognatura sarà subordinata, oltre che al rispetto dei limiti tabellari di cui al precedente articolo, alle prescrizioni del presente regolamento, alle norme tecniche allegate ed alle eventuali prescrizioni dettate dalle Autorità competenti e/o dall'Ente Gestore.

TITOLO V
DISCIPLINA DEGLI SCARICHI VIETATI E PERICOLOSI

Art. 14 - Scarichi vietati

1. È vietato immettere in fognatura sostanze che possano danneggiare gli impianti, le persone a essi addette e gli insediamenti allacciati. È in particolare vietata l'immissione di olii minerali, di sostanze infiammabili, esplosive, radioattive, di quelle che sviluppano gas o vapori tossici anche a contatto con acqua, che possono provocare depositi od ostruzioni nelle canalizzazioni (immondizie, stracci, letami, rifiuti di macelli, di lavorazione di frutta e verdura, etc.) o aderire alle pareti.

Art. 15 - Scarichi di sostanze pericolose

Qualora nelle acque di scarico da immettere nella Pubblica fognatura fossero presenti sostanze ritenute potenzialmente pericolose per la salute pubblica, meglio individuate anche nelle tabelle 3, 3/A e 5 allegate al D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152, i titolari dello scarico possono essere obbligati dal Comune alla installazione di strumenti idonei, omologati ai sensi delle vigenti normative, per il controllo automatico dello scarico stesso. L'installazione e la gestione di tali dispositivi di controllo sono interamente a carico del titolare dello scarico.

TITOLO VI
MODALITÀ DELL'ALLACCIAMENTO

Art. 16 - Opere di allacciamento in fognatura

1. In generale per gli scarichi di acque reflue dovranno essere comunque predisposti, prima dell'allacciamento, opportuni pozzetti di ispezione ed eventualmente pozzetti sifonati, secondo le prescrizioni del presente Regolamento.
2. In ogni caso, come previsto dalla normativa in vigore, a monte del pozzetto di campionamento non dovranno avvenire immissioni di acque allo scopo di diluire o modificare, anche temporaneamente, i parametri dell'effluente scaricato.
3. Il Comune, Ente gestore delle fognature e degli impianti di depurazione, potrà talvolta imporre o consentire la unificazione di più scarichi omogenei prima dell'allacciamento.

Art. 17 - Allacciamenti su strade dotate di rete fognaria

1. Nelle strade e piazze già fornite di rete di collettamento fognario, il Comune, sempre che non ostino condizioni tecniche, è tenuto all'allacciamento ed ha diritto di esigere dal richiedente il pagamento delle spese occorrenti per la costruzione delle derivazioni dello scarico. Tali spese sono valutate sulla base del Prezziario regionale vigente.
2. Tali spese, ove si procederà ad eseguire i nuovi allacci contestualmente per comparti o zone omogenee, potranno essere stabilite dal Comune anche in via forfettaria.

Art. 18 - Allacciamenti su strade prive di rete fognaria

1. Per le strade prive di rete fognaria e per quelle facenti parte di piani di lottizzazione, la costruzione della rete di collettamento sino al pozzetto di testa all'esterno della proprietà privata, è a totale cura del Comune ma a spese dei richiedenti che dovranno necessariamente uniformarsi alle prescrizioni previste dagli eventuali progetti di lottizzazione e convenzioni già precedentemente stipulate con il Comune, nonché alle prescrizioni tecniche contenute nel presente Regolamento. In tal caso il Comune si riserva il diritto di esercitare la Direzione dei Lavori al riguardo degli innesti con le condotte esistenti; inoltre al Comune spetterà sempre di eseguire l'allaccio sulla nuova fognatura realizzata e l'installazione dei pozzetti sifonati di consegna con le modalità previste dal presente Regolamento.
2. Nel caso di richiesta al Comune di realizzare opere di scarico su strade pubbliche non servite, ove per proprie esigenze dovesse rendersi necessario porre una condotta di diametro superiore a quello necessario per allacciare l'utenza, la maggiore spesa resterà a carico del Comune stesso.
3. Tutti i richiedenti interessati alla realizzazione dei lavori miranti alla urbanizzazione dell'area di proprietà privata in questione, dovranno corrispondere al Comune, oltre al contributo della propria effettiva diramazione, un contributo di allaccio uguale per tutti gli interessati.

Art. 19 - Proprietà delle opere di allacciamento e loro realizzazione

1. Le opere di allacciamento dalla rete fognaria sino ai pozzetti sifonati inclusi costituiscono lo scarico e saranno realizzati a cura e spese dell'utente, sotto la direzione lavori dell'Ufficio Tecnico e, una volta realizzati, diventeranno di proprietà Comunale.
2. A monte del pozzetto sifonato di consegna tali opere di allacciamento, che definiscono lo scarico, sono di proprietà del privato che ne gestisce direttamente la messa in posa e la manutenzione.
3. Il pozzetto sifonato di consegna, pur rimanendo di proprietà del Comune, sarà gestito direttamente dall'utente, sotto la direzione dell'Ufficio Tecnico Comunale; anche, in caso di ostruzione o rottura del sifone e/o della tubazione, l'intervento di disostruzione e/o riparazione verrà effettuato dall'utente e sotto la direzione dei lavori dell'Ufficio Tecnico Comunale. Rimane comunque in facoltà del Comune il rilascio del nulla osta preventivo ai lavori da eseguirsi all'interno della proprietà privata, e di autorizzazione all'esterno della proprietà privata.
4. Il proprietario di un immobile, verificata la fattibilità tecnica ed igienica e comunque quando non sia possibile altra soluzione non eccessivamente dispendiosa, avrà sempre il diritto e l'obbligo di allacciarsi e scaricare nella Pubblica fognatura più vicina anche se realizzata con il contributo di terzi, per esempio del vicino, o addirittura ubicata all'interno della proprietà privata di terzi.
5. Il vicino in questo caso non potrà negare l'autorizzazione per la posa della nuova condotta e per il passaggio temporaneo di maestranze e materiali, rimanendo però beninteso che potrà pretendere dal proprietario in questione il pagamento della indennità o contributo per le spese sostenute documentate. In caso di contenzioso tale indennità sarà attribuita e liquidata dal giudice ordinario.

Art. 20 - Allacciamento con sollevamento

1. Quando è impossibile sversare i reflui per gravità nella rete fognaria esistente, i titolari degli insediamenti dovranno installare impianti meccanici di sollevamento a loro spese che rimarranno a totale cura e gestione del privato. A tal fine dovrà essere presentata al Comune idonea documentazione tecnica che descriva l'ubicazione dell'impianto, le caratteristiche del pozzetto di raccolta, le indicazioni del tipo e portata delle pompe, i dispositivi di emergenza e gli eventuali permessi necessari. La realizzazione del relativo impianto potrà avvenire sono dopo approvazione tecnica del Comune.
2. Le prescrizioni tecnico-esecutive si dovranno concordare con l'UTC.

Art. 21 - Contributo di allaccio

1. La domanda di allaccio e scarico in Pubblica fognatura, compilata ai sensi dell'Art.5 Parte II del presente Regolamento, dovrà essere integrata dal pagamento delle spese di istruttoria, come stabilito nell'allegato A, salvo diversa quantificazione in caso di contestuale allacciamento di interi comparti.
2. Il mancato pagamento delle dette somme impedirà l'effettuazione dei lavori di allaccio.
3. Con la presentazione della domanda, inoltre, vengono stabiliti gli eventuali contributi per rilievi di istruzione pratica, nonché i diritti per l'attestazione di conformità all'allaccio.

Art. 22 - Manutenzione

1. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di allacciamento di proprietà Comunale sino al pozzetto sifonato, ove posizionato su strada pubblica, così come definito all'art. 20, è gestita dall'utente, ma i lavori dovranno essere autorizzati dal Comune ed eseguiti, sotto sorveglianza dell'Ufficio Tecnico Comunale.
2. L'utente è responsabile, per i casi di eventuali manomissioni e fatti dolosi, di quella parte di scarico che ricade nella sua proprietà; ed a esso spettano gli oneri di manutenzione.
3. Qualora nel corso delle operazioni di ripristino e di manutenzione venissero constatate trasgressioni al regolamento come: manomissioni colpose, intasamenti da stracci, terriccio, etc, che l'acqua non riesce a far defluire, le opere occorrenti per il ripristino della funzionalità dello scarico saranno effettuate interamente a spese degli utente.

Art. 23 - Ispezione e sopralluoghi

1. Il Comune ha facoltà ad eseguire idonei controlli ed ispezioni, a propria discrezione, anche nei tratti a monte del pozzetto sifonato di consegna ed all'interno delle proprietà private e degli stabili, a mezzo di proprio personale tecnico. Quanto sopra al fine di accertare:
    - le condizioni di funzionalità e lo stato di fatto delle opere preesistenti;
    - la rispondenza progettuale dei lavori eseguiti da altre Ditte all'interno delle proprietà private;
    - la conformità al presente Regolamento ed alle vigenti Norme di Legge.

TITOLO VII
CANONE

Art. 24 - Canoni dovuti per gli scarichi civili

1. Per le acque reflue civili, come definite nel superiore Art. 7/A, sono dovuti per il servizio di fognatura e per il servizio di depurazione, due distinti canoni commisurati al volume di acqua effettivamente scaricata sulla base del 100% dell'acqua prelevata, come previsto dalle vigenti Normative.
2. Il canone per i servizi di fognatura e di depurazione è accertato e riscosso dagli stessi uffici, con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per il canone relativo alla fornitura di acqua.
3. Per gli utenti che si approvvigionano dal pubblico acquedotto potabile, pertanto, il volume dell'acqua scaricata è rapportato al 100% del volume effettivamente prelevato.
4. Per gli utenti che si approvvigionano da fonti diverse dal pubblico acquedotto potabile, sono dovuti i seguenti canoni di fognatura e depurazione:
   - per usi domestici di utenti residenti non forniti di strumento misuratore istallato dal Comune, i canoni sono rapportati ad un quantitativo pari al 100% del consumo medio pro-capite su base annua;
   - per usi domestici di utenti non residenti non forniti di strumento misuratore installato dal Comune, i canoni sono rapportati ad un quantitativo pari al 40% del consumo medio procapite su base annua;
   - per usi non domestici di utenti non forniti di strumento misuratore installato dal Comune, i canoni sono rapportati al 100 % del volume di acqua dichiarato, come da apposita dichiarazione sostitutiva da sottoscrivere contestualmente alla domanda di allacciamento; per utenti forniti di unico strumento misuratore installato dal Comune, con fornitura esclusivamente ad uso irriguo non potabile, i canoni sono rapportati al 50% del volume di acqua effettivamente prelevato; lo strumento di misurazione deve essere accessibile per la lettura e il controllo.
5. L'utente ha l'obbligo di dichiarare, con le stesse modalità di cui sopra, ogni variazione inerente il tipo di utilizzo ed il volume del prelievo entro trenta giorni. In difetto, l'utente resterà soggetto alle medesime sanzioni previste dal Regolamento per l'erogazione del servizio di acqua potabile, fatte salve le eventuali comunicazioni alla Autorità Giudiziaria.

Art. 25 - Canoni dovuti per le acque provenienti dagli insediamenti industriali

1. Per le acque reflue provenienti dagli insediamenti industriali, sono dovuti i canoni determinati in base alla normativa vigente e commisurati:
   a) alla quantità dell'acqua scaricata per il servizio di fognatura;
   b) alla quantità e alla qualità dell'acqua scaricata per il servizio di depurazione. L'utente è obbligato ad effettuate le analisi di laboratorio per la caratterizzazione del refluo scaricato in fognatura con cadenza almeno annuale.
2. Semprechè siano rispettati i limiti delle tabelle 3 e 3/A allegate al Decreto legislativo 03/04/06 n.152 e s.m.i., ai fini della corresponsione dei canoni di depurazione commisurati alla qualità dei reflui scaricati di cui al superiore punto b) e come disposto dal DPR 24 maggio 1977 ed eventuali norme successive, restano esclusi dall'obbligo i seguenti

insediamenti: uffici pubblici e privati, esercizi commerciali, bar e gelaterie, caffetterie, box auto, trattorie, ristoranti, alberghi e relativi laboratori di produzione, rosticcerie, studi, banche, case di riposo, pensioni, istituti e scuole private, autorimesse, depositi, parruccherie, palestre ed impianti sportivi.

3. Restano, invece, assoggettati alla corresponsione dei canoni in oggetto i seguenti insediamenti:
   - ospedali, cliniche e case di cura, caserme, autolavaggi con sollevatore, lavanderie, poliambulatori medico-sanitari strutturati, opifici, stabilimenti industriali;
   - laboratori artigianali (falegnamerie, officine, etc.), salvo che i reflui conferiti non contengano alcuna delle sostanze di "cui alle tabelle 3 e 3/A allegate al Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i.
4. Gli utenti sono tenuti a indicare gli elementi necessari alla concreta determinazione del canone da loro dovuto mediante installazione di idoneo contatore, mediante certificazioni chimicobiologiche rilasciate da laboratori chimici autorizzati con cadenza annuale, nonché mediante presentazione, nei modi e nei termini fissati dall'Autorità competente, della richiesta di Autorizzazione prevista dall'Art. 125 del D.lgs n.152/06.
5. Il canone per i servizi di fognatura e di depurazione è accertato e riscosso dagli stessi uffici, normalmente con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per il canone relativo alla fornitura di acqua.
6. Sarà facoltà del Comune controllare l'esattezza dei dati forniti periodicamente e fatturare, anche annualmente, il canone dovuto per la qualità dei reflui scaricati di cui al superiore punto b).

TITOLO VIII
SANZIONI E CONTENZIOSO

Art. 26 - Inadempienze relative al regolamento

1. Qualora si verifichi l'inosservanza alle Norme e prescrizioni contenute nel presente regolamento ed a quelle eventualmente presenti nell'atto autorizzatorio, il Comune provvederà ad inviare all'Autorità competente tutta la documentazione relativa per l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dagli Artt.130-133 e 134 del D.lgs n.152/06 e s.m.i.
2. In detti casi, si procede alla richiesta di revoca dell'Autorizzazione, fermo restando l'obbligo da parte degli utenti di risarcire gli eventuali danni arrecati alla Pubblica fognatura.
3. Fuori dai casi di cui al precedente comma, la violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento sarà disciplinata secondo le disposizioni di cui al D.lgs n.152/06 e successive integrazioni e modifiche.
4. Qualora il ritardato pagamento dei canoni non scindibili di acqua, fognatura e depurazione, si protragga per oltre un anno, ferme restando le azioni consequenziali che il Comune potrà promuovere (sospensione erogazione idrica, etc.), l'utente decade automaticamente dall'autorizzazione allo scarico.

Art. 27 - Controlli e verifiche

1. Il Comune è l'Autorità competente al controllo e si avvale del proprio personale tecnico, anche operando di concerto con i Presidi Sanitari della ASP, trasmettendo all'Autorità competente gli esiti degli accertamenti eseguiti.

2. Al fine di consentire l'espletamento delle suddette funzioni, gli insediamenti, con esclusione di quelli civili e di quelli di cui all'art. 25 punti 1 e 3 Parte II del presente regolamento, salvo necessaria richiesta che verrà formulata dal Comune, dovranno predisporre appositi manufatti per il campionamento dei reflui scaricati, a monte dei pozzetti sifonati di consegna, pur se entro la proprietà privata.

PARTE TERZA

NORME FINALI

Art. 1 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le Leggi Statali e Regionali in materia, nonché i regolamenti di edilizia, di igiene e di polizia urbana.

Art. 2 - Entrata in vigore e modifiche del presente regolamento

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo approvazione da parte del Consiglio Comunale e sarà affisso all'Albo Pretorio.
2. Le variazioni saranno comunque comunicate all'utente.
3. A far data dalla sua approvazione si intendono revocati i precedenti Regolamenti del Servizio Acquedotto, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 11.08.1999, del Servizio Fognatura e depurazione approvato con Delibera di C.C. n. 186 del 30.11.1987;
4. Il Presente Regolamento, inoltre, sostituisce il Regolamento del Servizio acquedotto approvato con Delibera di C.C. n. 39 del 10.07.2015.

Art. 3 – Segnalazioni

Qualsiasi segnalazione per guasti, interruzioni del servizio ecc. o per qualunque motivo connesso all'andamento del servizio deve essere fatto per iscritto all'Amministrazione Comunale.

Art. 4 – Infrazioni

Le infrazioni al presente regolamento o al contratto di fornitura dell'acqua comportano l'irrogazione di sanzioni da comminarsi con la procedura di cui alla legge 24 novembre 1981, n.689.

Art. 5 – Controversie

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Patti.

Art. 6 - Variazioni al Regolamento

L'Amministrazione si riserva di apportare al presente Regolamento tutte le modifiche che riterrà necessarie ed opportune nell'interesse pubblico, dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'albo on-line del Comune.
I concessionari del servizio idrico, al momento dell'emanazione di tali nuove prescrizioni potranno rescindere la concessione mediante formale dichiarazione scritta da presentarsi all'Amministrazione Comunale entro 30 giorni dall'approvazione di tali modifiche.
In mancanza di tale dichiarazione, le nuove prescrizioni si intendono accettate.

ALLEGATO "A"

NUOVI ALLACCI CONTATORI EROGAZIONE ACQUA POTABILE

Spese istruzione pratica	Euro 10,33
Spese di allaccio - uso domestico -	Euro 30,99
" " - uso non domestico -	Euro 49,58

VOLTURA CONCESSIONE PER USO ACQUA POTABILE

Diritti di voltura contatore erogazione acqua	Euro 30,99
in qualità di erede	Euro 5,16

RICHIESTA SPOSTAMENTO CONTATORE E RIPRISTINO UTENZA

Per uso domestico	Euro 10,33
Per altri usi	Euro 25,82

VERIFICA CONTATORE EROGAZIONE ACQUA POTABILE

Spese di verifica contatore per uso domestico	Euro 5,16
" " " per altri usi	Euro 7,75

RIPRISTINO UTENZA A SEGUITO DISTACCO PER MOROSITA' Euro 41,32

COSTI ALLACCIO FOGNATURA

Spese istruzione pratica	Euro 10,33
Spese per diritti sopralluoghi	Euro 10,33

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C. N. 42 DEL 29.07.2015

COMUNE DI SAN PIETRO PATTI

Cap 98065 PROVINCIA DI MESSINA

Cod. Fiscale 86000390830 Partita I.V.A. 00756380837

ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

li, 22 luglio 2015

Oggetto: ***Parere sulla proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale n.24 - Area Ragioneria - del 22.07.2015 avente per oggetto: Approvazione nuovo " Regolamento del Servizio Acquedotto e del Servizio Fognatura e Depurazione"***

Il Revisore Contabile,

Vista la Proposta di delibera avente ad oggetto:. ***Approvazione nuovo " Regolamento del Servizio Acquedotto e del Servizio Fognatura e Depurazione"***;

Visto i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal responsabile di settore;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità;

Visto l'art.239 del decreto legislativo n.267/2000;

Considerato

Che la superiore proposta è formulata in conformità alle vigenti disposizioni di legge, oltre ad essere atto obbligatorio e propedeutico all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2015;

Esprime

PARERE FAVOREVOLE

Il Revisore Contabile
(Dott. Pasquale Impellizzeri)

In ordine all'acclusa proposta di deliberazione, ai sensi dell'art.53 della legge 08.06.1990, n. 142, recepito dall'art. 1°, lettera i) della L.R. 11.12.1991, n. 48 e successive modifiche vengono espressi i relativi pareri come espresso:
Il RESPONSABILE del servizio interessato- per quanto concerne la regolarità tecnica- esprime parere:favorevole

Data 22-07-2015 Il Responsabile Area Tecnica

Il Responsabile Area Ragioneria

In ordine all'acclusa proposta di deliberazione e in ordine ai vincoli contenuti nell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché dalla circolare del Ministero dell'Economia e Finanze 6 aprile 2011, n. 11, il RESPONSABILE del servizio interessato DICHIARA:che in relazione all'impegno di spesa di €_____è stato preventivamente accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile sia con gli stanziamenti di bilancio, sia con le regole di finanza pubblica e, conseguentemente con il rispetto di quanto previsto dal patto di stabilità interno, nonché con gli indirizzi posti da questa Amministrazione.

Data .....

Il Responsabile

IL RESPONSABILE di ragioneria – per quanto concerne la regolarità contabile – esprime parere: favorevole

Data 22-07-2015

Il Responsabile

Inoltre , il responsabile del servizio finanziario , a norma dell'art. 55 della Legge 08-06-1990 , n. 142 recepito dell'art.1, comma 1° , lettera i) della L.R. 11-12-1991 , n. 48 e successive modificazioni , nonché l'art. 153 , comma 5 D.Lgs 267/2000

ATTESTA

Che la complessiva spesa di €....., trova copertura finanziaria al TITOLO .....
FUNZIONE.....SERVIZIO.....INTERVENTO.....
CAPITOLO P.E.G.....del bilancio 2015

Data.....

Il Ragioniere

Il Presidente
F.to SCHEPISI Alfonso E.

Il Consigliere Anziano
Bellero Silvio

Il Segretario Comunale

Il presente atto è stato pubblicato
all'Albo Pretorio on line

Il 31.07.15

E fino al 15.08.15

L'Addetto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica , su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione :
E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno 31.07.15

Ed ivi è rimasta affissa per 15 gg. consecutivi

Dal 31.07.15 al 15.08.15

Li

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Limina Provvidenza

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d'ufficio ,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio on line il 31.07.15

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 29.07.15

Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione art. 12 comma 1 L.R. 44/91;
☒ Perché dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 16 L.R. 44/91;

Dalla Residenza Municipale , Li 29.07.15

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Limina Provvidenza